

STATUTO

AEROPORTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO MO PIAZZA
MONTECUCCOLI 1

Codice fiscale: 02580040364

Numero Rea: MO - 313478

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2006 - Statuto completo	2
--	---

L'Assemblea, udito quanto sopra, esaurita la discussione, **all'unanimità**

D E L I B E R A

di sostituire al vecchio statuto della società il nuovo statuto, testè illustrato dal Presidente, statuto che il Presidente mi consegna e che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al comparente ed all'assemblea.

Non essendovi nient'altro da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea. Imposte e spese del presente atto e delle conseguenti formalità resteranno a carico della società.

Io Notaio ho letto, presente l'assemblea, al comparente, che lo approva e lo conferma, il presente atto, il quale consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano per dodici pagine e parte di questa tredicesima.

F.to TEDESCHINI Vito.

F.to Ruggiero SGUERA Notaio.

Allegato "A" al repertorio n.29476/6608

S T A T U T O

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art.1 Denominazione

In applicazione al regolamento sulle Società di gestione dei servizi ed

infrastrutture aeroportuali, approvato con Regolamento del 12 novembre 1997 n. 521 e pubblicato in G.U. n. 83 del 09.04.1998, è costituita per la gestione dell'Aeroporto di Pavullo nel Frignano una Società a responsabilità limitata denominata **"AEROPORTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO S.R.L."**.

Art.2 Sede

La sede della Società è stabilita in Pavullo nel Frignano (MO).

Art.3 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.4 Oggetto

L'oggetto principale della Società consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'Aeroporto di Pavullo, operando prioritariamente per lo sviluppo delle attività aeronautiche nonché delle attività connesse e collegate. Queste ultime non potranno, in ogni caso assumere carattere prevalente, rispetto all'impegno ed all'utilizzo delle risorse per i fini primari della gestione e della valorizzazione dell'impianto aeroportuale. La Società si incarica, nel rispetto delle norme amministrative vigenti, della migliore gestione dell'area non strettamente vincolata al volo, secondo i programmi dell'aviazione civile e degli enti locali in particolare la società si attiverà per valorizzare la struttura

aeroportuale prevedendo:

- a) creazione di una sede operativa della protezione civile;
- b) creazione di strutture idonee per l'attivazione del servizio elicotteristico polifunzionale nei vari settori di intervento;
- c) incremento delle strutture logistico-ricettive al fine di rendere l'Aeroporto un valido punto di riferimento per lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio montano;
- d) ottimizzazione e valorizzazione dell'area aeroportuale e sue pertinenze per lo svolgimento di attività sportive, turistiche, ricreative, sempre comunque nel rispetto della sua destinazione e senza creare nocumeto alle attività aviatorie, ma anzi migliorando la sicurezza delle attività stesse.

I proventi sono acquisiti alla Società stessa, per le finalità istituzionali.

La Società può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali, necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale e può anche partecipare ad altre imprese o Società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art.5 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila) ed è suddiviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

E' comunque riservata ai Soci pubblici, attualmente Provincia, Comunità Montana e Comune di Pavullo nel Frignano, una percentuale di quote del capitale sociale che non potrà essere, comunque, inferiore alla misura di un quinto del capitale sociale medesimo.

La partecipazione di altri enti locali nella Società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

I versamenti sulle quote saranno richiesti, ai sottoscrittori, con lettera raccomandata, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora in misura uguale al tasso di sconto, fermo il disposto dell'art.2466 cod. civ..

Le quote non possono in alcun modo essere date in pegno, nè formare oggetto di usufrutto.

In caso di aumento di capitale ai sensi dell'art.2495 c.c., spetta ai soci il diritto di opzione. Il diritto di opzione è inalienabile sia a favore di soci che a favore di terzi.

Art.6 Trasferimento delle partecipazioni

In caso di trasferimento di partecipazioni di capitale, il Socio cedente dovrà comunicare, mediante raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione, il prezzo e l'indicazione dell'acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a dare comunicazione ai restanti Soci, i quali, entro mesi quattro dalla predetta comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione con invio di lettera raccomandata A.R..

Le partecipazioni comunque riservate ai soci privati non potranno, in ogni caso, essere superiori ai quattro quinti del capitale sociale.

Art.7 Condizioni di trasferimento

In caso di trasferimento di partecipazioni tra Soci privati o tra Soci pubblici e Soci privati (da svolgersi, comunque, secondo le modalità di cui al precedente articolo), che determini l'acquisto della maggioranza da parte del Socio privato e la relativa perdita della stessa da parte dei Soci Pubblici che attualmente la detengono, od una modificazione dei Soci privati inizialmente in maggioranza, l'efficacia del trasferimento medesimo sarà subordinata al preventivo gradimento dei Soci pubblici.

Detto gradimento dovrà essere espresso nei termini e secondo le modalità previste per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente articolo.

Art.8 Accrescimento

In caso di decesso di uno dei soci gli eredi del socio defunto avranno diritto solo alla liquidazione della quota da effettuarsi entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso e che verrà quantificata sulla base del valore patrimoniale della società, in riferimento all'ultimo bilancio approvato comprensivo di avviamento, senza interessi.

Art.9 Gradimento

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 6 la cessione di partecipazioni e la sottoscrizione di aumenti di capitale è

subordinata al preventivo gradimento deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, senza necessità di motivazione, nei confronti del terzo acquirente o sottoscrittore.

In caso di diniego di gradimento il socio ha diritto al recesso ai sensi dell'articolo 2473 Cod. Civ.

Art.10 Domicilio

Per quel che concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, se nominati, è quello risultante dai libri sociali.

Art.11 Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge (articoli 2473 e 2437 cod. civ.).

TITOLO III°

AMMINISTRAZIONE

Art.12 Organo amministrativo

Amministra la Società un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati dall'Assemblea.

Ove i Soci pubblici non detengano o perdano (se la detenevano) la maggioranza delle quote, resta ad Essi comunque riservato un Consigliere per ogni Socio pubblico rappresentato.

Possono essere nominati amministratori anche i non Soci.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e uno o due Vice

Presidenti, quando non vi provveda direttamente l'Assemblea.

Il Presidente e, nel caso di due Vice-Presidenti, uno di essi, sono scelti tra i designati dagli enti pubblici. Il Consiglio sceglie anche al di fuori dei suoi membri un segretario.

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La rinnovazione parziale e la eventuale surroga degli amministratori sono regolate dall'articolo 2386 Cod. Civ., secondo il primo comma di questo stesso articolo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per causa della loro funzione.

L'Assemblea potrà decidere in merito ad eventuali compensi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione previsto dall'articolo 2421 Cod. Civ., sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario. Le copie di esse, certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione in carica fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ.

Art.13 Decadenza

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per il suo rinnovo.

Art.14 Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o ad altri suoi componenti determinando, in ogni caso, i limiti della delega nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art.15 Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale o in altro luogo fissato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio della Provincia di Modena. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con lettera raccomandata R.R. spedita a ciascun amministratore e sindaco effettivo presso il loro domicilio, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, per casi d'urgenza, con telegramma, telefax o tramite posta elettronica da inviare almeno 48 ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità almeno una volta ogni trimestre, o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Amministratori.

Art.16 Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica le deliberazioni, concernenti:

- I. la nomina dell'Amministratore o degli Amministratori Delegati;
- II. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- III. l'acquisto e la cessione di partecipazione societarie;
- IV. la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

Art.17 Poteri di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto in modo tassativo riservate ai Soci.

Art.18 Poteri di rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente anziano, la cui firma fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente, o agli amministratori delegati, se nominati.

TITOLO IV°

DECISIONI DEI SOCI

NORME GENERALI

Art.19 Competenza dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione annuale del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del piano annuale degli investimenti predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, determinandone gli eventuali compensi;
- d) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.20 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.21 Convocazione

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art.2479, II comma, numeri 4) e 5) del codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

La convocazione deve essere effettuata con avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano

presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.22 Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano. In mancanza funzionerà da Presidente uno dei Consiglieri presenti o un Socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente nomina il segretario ed eventualmente i due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere o regolare le discussioni e stabilire le modalità per singole votazioni. Per il rinvio dell'Assemblea valgono le disposizioni dell'Art. 2374 Cod. Civ.

Art.23 Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come per la validità delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art.24 Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa ai sensi dell'articolo 2479 bis Cod. Civ..

Art.25 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte, ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ., in un processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o da un notaio e dagli scrutatori se nominati. Le copie dei verbali, certificate conformi dal Presidente e dal segretario in carica del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

Nei casi in cui è richiesto dalla legge, o quando l'organo Amministrativo lo reputa opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

Art.26 Composizione e durata

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; viene nominato dai soci, fra le persone aventi i requisiti di legge, quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2477 II e III comma cod. civ. o quando i soci lo ritengono opportuno. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art.27 Funzioni

Il collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis Cod. Civ. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, cod. civ. e le altre norme del codice civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società per azioni.

TITOLO VI°

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art.28 Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla presentazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art.2428 Cod. Civ..

Nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, il bilancio potrà essere redatto in forma abbreviata, a norma dell'art.2435-bis Cod. Civ..

Art.29 Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio verrà dedotta una somma pari al

cinque per cento degli stessi, da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il resto verrà assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diverse decisioni prese di volta in volta dai soci in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VII°

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI

Art.30 Finanziamenti e versamenti

I soci ed i dipendenti potranno effettuare finanziamenti fruttiferi o infruttiferi a favore della società, nel rispetto dei limiti posti dalle vigenti disposizioni in materia al fine di escludere tali finanziamenti dalle attività di raccolta di risparmio fra il pubblico di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; i finanziamenti si considereranno sempre infruttiferi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso. Si applica ai finanziamenti dei soci l'articolo 2467 Cod. Civ.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a fondo perduto ed in conto futuro aumento di capitale; in tal caso gli Amministratori dovranno indicare il titolo dei versamenti stessi nel bilancio della società, agli effetti dell'art. 46 I comma D.P.R. 22/12/86, n. 917.

TITOLO VIII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.31 Cause di scioglimento e provvedimenti conseguenti

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 cod. civ.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilisce le modalità della liquidazione, a norma dell'art.2487 lett.a), b), c) cod. civ..

TITOLO IX°

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.32 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della Provincia in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e

determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

TITOLO X°

RINVIO A NORME GENERALI

Art.33 Rinvio a norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia.

F.to TEDESCHINI Vito.

F.to Ruggiero SGUERA Notaio.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Modena autorizzata con aut. n. 25047 del 26 ottobre 1989 e aut. n. 15614 dell'8 febbraio 2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Modena.

La presente copia è conforme al suo originale ai miei atti munito delle